



Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 40 del 18-12-2021.

Originale

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19/8/2016, N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPATE AL 31.12.2020 INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE

L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di dicembre alle ore 11:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SPOTI DOTT. FRANCO	P	
2	GUINDANI MATTEO	P	
3	FERRARI CRISTIANO	P	
4	GUARINELLI EUGENIO	P	
5	GUARNERI CLAUDIA	P	
6	SCOTTI MASSIMO	P	
7	GIOVANETTI PIERLUIGI	P	
8	RODELLA MARCO	P	
9	GATTI SONIA	P	
10	ZOPPEI MARIA	P	
11	BROCCHETTI ALESSANDRO	P	
Presenti 11		Assenti	0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Lazzaroni Dott.ssa Caty.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO DOTT. FRANCO SPOTI ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Preso atto che la riunione del Consiglio comunale si svolge nella sala consigliare del palazzo comunale, in videoconferenza con la Segretario comunale Dott.ssa C. Lazzaroni, il Vicesindaco C. Guarneri, con l'Assessore A. Brocchetti e la Consiglieria S.Gatti, in conformità alle linee di indirizzo del C.C. espresse con delibera n. 1 del 7.4.2020 e tuttora vigenti a causa del protrarsi della situazione di emergenza Covid-19.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 28.4.2015., provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.9.2017.. ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'art. 24 del decreto legislativo 175/2016";

Dato atto che l'unica società partecipata è la COGES SPA IN LIQUIDAZIONE con sede in Bassano Bresciano e che dal 2012 non svolge attività di interesse generale per conto del nostro Ente;

Tenuto conto che il suddetto piano di alienazione delle azioni possedute dal Comune, con il conseguente recesso dalla società COGES SPA, non si è concluso positivamente, in quanto, pur avendo messo in atto tutte le possibili soluzioni, né Coges spa né altra società si è dimostrata interessata all'acquisto delle quote;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Vista la relazione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,

Considerato che, a seguito della messa in liquidazione della società Coges spa, l'Ente non è più tenuto a intraprendere, al momento, ulteriori provvedimenti in quanto l'Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 novembre 2019 ha nominato il liquidatore della società;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Richiamata la propria delibera n. 45 del 22.12.2020 e ritenuto di confermare la volontà più volte espressa di procedere alla dismissione delle quote di partecipazione in Coges spa;

Visti i dati contabili comunicati dalla Società atti prot. n. 6854/2021, da cui risulta che

- il bilancio dell'esercizio 2018 chiude con una perdita di € 812.508,00;
- il bilancio dell'esercizio 2019 chiude con una perdita di € 399.985,00;
- il bilancio dell'esercizio 2020 chiude con una perdita di € 283.591,00;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con relazione del 7.12.2021 (prot. n. 7381 del 9.12.2021);

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di prendere atto che la procedura di dismissione delle partecipazioni detenute in Coges Spa in liquidazione è ancora in corso;
- 2) di confermare la volontà già espressa da questo Consiglio comunale con atto n. 27 del 28.9.2017, e successivamente confermata con atti n.48 del 19.12.2018, n. 50 del 9.12.2019, n. 45 del 22.12.2020 di procedere alla dismissione delle quote di partecipazione in Coges spa in liquidazione;

- 3) di confermare la volontà di procedere, nel rispetto delle norme vigenti, alla cessione delle quote di partecipazione in Coges spa in liquidazione;
- 4) Di approvare la relazione periodica 2020 relativa alle società partecipate;
- 5) di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- 6) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 7) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 8) che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune;
- 9) che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Si dà atto che la seduta del Consiglio comunale è risultata visibile in streemig al pubblico interessato sulla piattaforma google meet al link <https://meet.google.com/fbt-qkrw-jcp> come evidenziato nell'avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO

COMUNALE N. 40 DEL 18-12-2021

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19/8/2016, N. 175
E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPATE AL 31.12.2020 INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
(Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

 VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate

Pralboino, 10-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Domenica Aimo



**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

 VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate

Pralboino, 10-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Domenica Aimo



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
DOTT. FRANCO SPOTI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Lazzaroni Dott.ssa Caty



ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

☒ che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni dal 11-01-2022 al 26-01-2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lazzaroni Dott.ssa Caty



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-02-2022, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

☒ ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pralboino
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lazzaroni Dott.ssa Caty



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020- individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare”;

INTRODUZIONE

La legge di stabilità per l'esercizio 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Pralboino, con atto del Consiglio comunale n. 15 del 28.4.2016 approvava la “Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015” e con successiva delibera n. 16 del 28.4.2016 approvava la “dismissione partecipazione societaria Coges spa ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 244/2007”.

In data 23/9/2016 è entrato in vigore il Nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D. Lgs. 175 del 19.8.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7.8.2015, n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di Amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali Amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23, 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8) nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10, 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt. 1 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi di impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
 - il riordino della disciplina sugli affidamenti diretti di contratti pubblici sulle società "in house providing" (art. 16);
 - l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
 - l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
 - la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
 - l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 (art. 22);
 - la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche Amministrazioni locali (art. 21);
 - l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del Testo Unico (art. 24);

Entro il 30.9.2017 ogni Amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una deliberazione inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.9.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo, da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017 delle Corte dei Conti, costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle Amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Si richiamano di seguito i provvedimenti adottati dal Consiglio comunale inerenti l'oggetto:

- n. 15 del 28.4.2016 "Approvazione relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015";
- n. 16 del 28.4.2016 "Dismissione partecipazione societaria Coges spa ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 244/2007";
- n. 27 del 28.9.2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'art. 24, D. Lgs. 175/2016";
- n. 48 del 19.12.2018 "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017- individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare";
- n. 50 del 9.12.2019 "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2018- individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare";
- n. 45 del 22.12.2020 "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019- individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare";

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, diretto o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il Piano è corredato da una relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P., si prevede che i relativi provvedimenti siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi secondo le modalità previste alla Corte dei Conti e al MEF.

Il comma 4 prevede che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche Amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Si procede ora, sulla base di quanto sopra richiamato, alla ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Pralboino

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI PRALBOINO ALLA DATA DEL 31.12.20

Partecipazioni societarie

1) Società Coges spa in liquidazione codice fiscale 02987620172

Sede Bassano Bresciano

Forma giuridica Società per Azioni a capitale interamente pubblico

Oggetto sociale: gestione servizio rifiuti

Partecipazione azionaria: 0,17%

Valore nominale € 1.912,00 pari a n. 1912 azioni

Visti i dati contabili comunicati dalla Società atti prot. n. 6854/2021, da cui risulta che:

- il bilancio dell'esercizio 2018 chiude con una perdita di € 812.508,00;
- il bilancio dell'esercizio 2019 chiude con una perdita di € 399.985,00;
- il bilancio dell'esercizio 2020 chiude con una perdita di € 283.591,00;

Si prende atto che dal 14 novembre 2019 la società Coges spa è in stato di liquidazione, pertanto, l'Ente non è più tenuto ad intraprendere, al momento, ulteriori provvedimenti.

Si conferma la volontà di cedere interamente le quote e di recedere dalla società Coges spa in quanto dal 2012 non svolge più attività di produzione di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità del Comune di Pralboino, come già deliberato con atto consiliare n. 3 del 28.4.2015 (comunicazione alla ditta Coges con lettera agli atti prot. n. 353/356 del 21.1.2016) e successivi.

In attuazione di quanto stabilito con ultima deliberazione consiliare n. 45 del 22.12.2020 questo Comune ha continuato a proseguire le attività necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione della società Coges spa, con particolare riferimento alla cessione delle quote e recesso dalla società, operazioni che richiedono lo svolgimento di iter complessi ed articolati.

Pralboino 6.12.2021


La Responsabile area affari generali,
finanziaria e tributi
Rag. Aimo Domenica





Spett.le Comune di

PRALBOINO

c. att. : - Responsabile area affari generali finanziaria e tributi
Rag. Aimo Domenica

Prot. n. 176 /2021

San Gervasio Bresciano, lì 19.11.2021

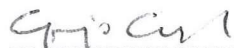
Oggetto: invio dati per la revisione periodica delle partecipazioni

Facendo seguito alla Vostra richiesta, trasmettiamo in allegato la

“SCHEMA DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI”,
compilata nelle parti di nostra competenza.

Segnaliamo che a pagina 4 punto 1. Attività produttive di beni e servizi, della scheda da Voi inviata,
venivano richiesti i dati dei ricavi per gli anni 2019, 2018, 2017, come l' anno scorso, pertanto
abbiamo corretto la scheda riportando i dati per gli anni 2020, 2019, 2018.

Distinti saluti.


IL DIRETTORE
Ing. Giorgio Cogoli



Dipartimento
del Tesoro

***SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA***

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)**

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02987620172
Denominazione	COGES SPA IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata	1988
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	2019
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Brescia
Comune	Bassano Bresciano
CAP*	25020
Indirizzo*	Via Martinengo, 32
Telefono*	0309934810
FAX*	0309934967
Email*	coges@registerpec.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.11.00
Attività 2	100
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	16
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	19.085
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	26.000

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-283.591	-399.985	-812.508	-28.969	-312.258

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.109.437	2.503.469	2.546.227
A5) Altri Ricavi e Proventi	13.442	20.066	44.409
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: **"Attività bancarie e finanziarie"**.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: **"Attività assicurative"**.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,17%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizi di nettezza urbana
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

COMUNE DI PRALBOINO

(Provincia di Brescia)

Verbale N. 223 del 7/12/2021

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
(art. 239 del T.U.E.L. 267/2000)**

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI EX ART. 20 D.LGS 19
AGOSTO 2016 N. 175**

Il Revisore Unico, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23 aprile 2019 nella persona del dott. Fausto Ernesto Sala

Esaminata la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione avente ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni comunali ex art. 20 d.lgs 19 agosto 2016 n. 175;

Richiamato l'art. 239 del T.U. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 in materia di funzioni dell'organo di revisione;

Visto quanto disposto dal D.Lgs 175 del 19/08/2016;

Visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;

Preso atto dell'esito della ricognizione delle partecipazioni possedute effettuata dall'ente come risultante dalla scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni di cui alla relazione periodica allegata alla proposta di deliberazione;

Verificati i presupposti e le motivazioni circa il carattere di utilità al miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali nonché degli altri elementi indicati nel D.Lgs 175 del 19/08/2016;

Viste le norme statutarie e regolamentari dell'Ente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla revisione periodica delle partecipazioni comunali ex art. 20 d.lgs 19 agosto 2016 n. 175.

Brescia, 7 dicembre 2021

Il Revisore Unico Dott. Fausto Ernesto Sala

